

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI
“PIETRO VANNUCCI”
PERUGIA
REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

(Principi generali)

Art. 1

(Definizioni)

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- b. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale;
- c. per Legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
- d. per Accademia, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- e. per Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- f. per Presidente, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- g. per Direttore, il Direttore didattico dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- h. per Consiglio accademico, il Consiglio accademico dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- i. per Collegio, il Collegio dei professori dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia;
- j. per CFA, i crediti formativi accademici;
- k. per Regolamento, il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia.

Art. 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e conseguenti decreti ministeriali, e allo Statuto dell’Accademia, disciplina

l'ordinamento didattico e i criteri di funzionamento dei propri corsi di studio. Esso detta altresì le norme generali riguardanti gli organi, l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative relative alle carriere degli studenti.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'Accademia sono disciplinati dal titolo III del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il Regolamento è deliberato dal Consiglio accademico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentiti gli organi di gestione.
4. Possono avanzare proposte di revisione del Regolamento: il Direttore, il Consiglio accademico e il Consiglio di amministrazione.
5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, le modifiche al Regolamento, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, sono deliberate dal Consiglio accademico e vengono rese pubbliche anche per via telematica.
6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Accademia può interagire con enti pubblici e privati, anche stranieri, stipulando a tal fine contratti e convenzioni.
7. L'Accademia adotta il metodo della programmazione e valuta le attività didattiche, scientifiche e di produzione artistica avvalendosi di indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate ed i risultati ottenuti.
8. L'Accademia adotta procedure di valutazione statistica conformi ai decreti del Ministero.
9. L'Accademia assicura la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio attivati avvalendosi dei propri docenti o di esperti qualificati.
10. L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e i loro contenuti scientifico-culturali, assicurando la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.
11. Per favorire le scelte culturali e professionali degli studenti, l'Accademia promuove servizi di orientamento in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con gli istituti di istruzione secondaria superiore; istituisce inoltre un servizio di tutorato per ogni corso di studio.
12. Per la definizione e la realizzazione dei programmi di cooperazione didattica, scientifica e di produzione artistica, l'Accademia stipula accordi e convenzioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati.
13. Per rendere effettivo il diritto allo studio ai capaci e meritevoli, socialmente ed economicamente svantaggiati, l'Accademia concede l'esonero totale o parziale degli oneri finanziari a carico degli studenti; tutela i diversamente abili con provvedimenti concernenti le dotazioni didattiche e tecniche, i linguaggi specializzati e le prove di valutazione; favorisce le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 3

(Titoli e corsi)

1. L'Accademia può rilasciare, al termine dei corrispondenti corsi, i seguenti titoli

di studio:

- a. Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b. Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c. Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d. Diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
 - e. Diploma accademico di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento o master.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello e di una stessa scuola hanno identico valore legale.
 3. I corsi di diploma di primo livello sono articolati in 3 anni e hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
 4. I corsi di diploma di secondo livello, articolati in 2 anni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche nonché per l'acquisizione di elevate competenze professionali.
 5. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, secondo il decreto del Ministro di cui all'art. 3, comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 ed eventuali successive modifiche.
 6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione; il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca.
 7. Il corso di perfezionamento o master risponde a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
 8. Previa apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre accademie, università e istituzioni artistiche di pari livello, sia italiane che straniere, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario e internazionale.
 9. Ogni titolo di studio rilasciato dall'Accademia è corredato da un *Diploma supplement* ovvero da una certificazione integrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificazione ha lo scopo di migliorare la trasparenza internazionale del titolo di studio e di consentire un uniforme riconoscimento accademico e professionale.

Art. 4

(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1. Per le attività di produzione e ricerca artistica, l'Accademia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
2. Per la formazione permanente e ricorrente e per l'educazione degli adulti, l'Accademia può attivare, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e utilizzando contratti e convenzioni, corsi liberi, corsi di aggiornamento, corsi estivi, workshop e corsi di formazione professionale, anche esterni all'Accademia. Al termine di ogni corso è rilasciato un attestato con la certificazione dei CFA acquisiti.
3. L'Accademia apre i propri corsi istituzionali agli uditori.
4. L'articolazione temporale e l'organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente comma 2 sono disciplinate in un'apposita proposta del Consiglio accademico, sottoposta annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
5. La proposta determina:
 - a. i requisiti e le procedure di ammissione;
 - b. il numero minimo e massimo degli ammessi;
 - c. il numero degli incarichi da attribuire ai docenti di ruolo dell'Accademia e l'entità della loro retribuzione;
 - d. l'eventuale ricorso a professionalità esterne con l'indicazione delle modalità di scelta, dei requisiti e delle competenze richieste;
 - e. le risorse finanziarie necessarie e l'ammontare della tassa di iscrizione.

Art. 5

(Strutture didattiche e scientifiche)

1. In ottemperanza alle disposizioni del DM del 30 settembre 2009, n. 123 ed eventuali successive modifiche, l'offerta formativa dell'Accademia si articola in Scuole e Dipartimenti.
2. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. Il Consiglio accademico, in conformità con quanto disposto dal DM 30 settembre 2009, n. 123 e allegati, determina per ogni Scuola in particolare:
 - a. l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative attinenti il corso di studio;
 - b. gli obiettivi formativi specifici di ogni singolo corso di studio;
 - c. un sistema di CFA per ogni insegnamento, attività di laboratorio, prova finale relativa al conseguimento del titolo di studio;

- d. l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
 - e. i piani di studio ufficiali con l'indicazione delle attività formative di base, caratterizzanti, integrative o affini, ulteriori e a libera scelta dello studente;
 - f. le modalità di presentazione dei piani di studio individuali;
 - g. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
 - h. le modalità di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento.
4. I Dipartimenti e i corsi attivati dall'Accademia sono:
- a. Diploma accademico di primo livello in Pittura, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla Scuola di Pittura e al Dipartimento di arti visive;
 - b. Diploma accademico di primo livello in Scultura, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla Scuola di Scultura e al Dipartimento di arti visive;
 - c. Diploma accademico di primo livello in Scenografia, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla Scuola di Scenografia e al Dipartimento di progettazione e arti applicate;
 - d. Diploma accademico di primo livello in Progettazione Artistica per l'Impresa, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa e al Dipartimento di progettazione e arti applicate.
5. I corsi attivati dall'Accademia sono disciplinati al titolo III del Regolamento.
6. L'Accademia può proporre al Ministero l'attivazione, in via sperimentale, di corsi di secondo livello nonché di corsi di specializzazione e corsi di formazione alla ricerca, come disciplinato dall'art. 5, comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 ed eventuali successive modifiche.

Art. 6

(Crediti formativi accademici)

1. L'Accademia adotta il sistema europeo e nazionale di definizione e assegnazione dei CFA, applicando, in particolare, la normativa di cui all'art. 2, comma 8 della Legge e di cui all'art. 1, lettera n) e art. 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 nonché la normativa contenuta nel D.M. 30 settembre 2009, n. 123 e relativi allegati.
2. In caso di trasferimento di uno studente da altra accademia, università o istituzione di corrispondente livello, il Consiglio accademico riconosce i crediti maturati presso l'istituzione di provenienza, provvedendo di conseguenza all'inserimento nell'anno di corso adeguato. Non è possibile l'inserimento nel terzo anno di corso per i corsi di diploma di primo livello e nel secondo anno di corso per i corsi di diploma di secondo livello.
3. Il Consiglio accademico riconosce i crediti maturati e le votazioni conseguite negli esami di profitto presso un'altra istituzione di pari livello, in conformità con gli insegnamenti riconosciuti presso l'Accademia, corrispondenti per contenuti e obiettivi formativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti oppure riconosciuti

coerenti con le attività formative integrative o affini.

4. Il Consiglio accademico provvede al riconoscimento in CFA delle abilità professionali già maturate dallo studente al momento del suo ingresso in Accademia.
5. È necessario maturare nell'anno accademico almeno 30 CFA, di cui 20 nelle discipline di base e caratterizzanti, per essere ammessi all'anno di corso successivo; almeno 20 di cui 10 nelle discipline di base e caratterizzanti, per gli studenti impegnati in attività lavorative. In caso contrario lo studente dovrà iscriversi all'anno di corso ripetente; i CFA maturati verranno comunque ritenuti validi.
6. A norma dell'art. 12 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 ed eventuali successive modifiche, l'Accademia garantisce il riconoscimento dei CFA maturati dagli studenti iscritti nell'ordinamento precedentemente in vigore, anche attivato in via sperimentale, e che desiderino inserirsi nel nuovo ordinamento disciplinato al titolo III del Regolamento.

Art. 7

(Ammissione ai corsi di studio)

1. A norma dell'art. 7, comma 1 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'Accademia richiede inoltre un'adeguata preparazione iniziale, verificata attraverso un esame di ammissione articolato in modo da comprovare attitudini, motivazioni e una preparazione di base relativa alla storia dell'arte contemporanea. Il Consiglio accademico determina di anno in anno l'organizzazione delle prove di ammissione.
3. La prova di ammissione può essere sostenuta per più di una Scuola. In caso di esito positivo, il candidato dovrà comunicare la sua scelta entro le ore 12.00 del quinto giorno ferialo successivo alla pubblicazione dei risultati.
4. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono nel rispetto della normativa vigente sulle procedure di selezioni comparative.
5. Le graduatorie di ammissione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico né la contemporanea iscrizione a un corso di studi universitario.
7. Il Consiglio accademico, prima dell'apertura delle iscrizioni, determina ogni anno il numero massimo degli ammessi a ogni singolo corso, tenuto conto degli spazi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie disponibili.
8. Il Consiglio accademico delibera il numero degli studenti extracomunitari da ammettere alle singole Scuole e l'Accademia comunica tale numero al Ministero nei termini prescritti.
9. A norma dell'art. 7, comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi a un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione

acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello. Al fine di valutare tale preparazione il Consiglio accademico delibera la prova di ammissione al corso di secondo livello. All'atto della presentazione della domanda di pre-iscrizione occorre essere in possesso di almeno 140 CFA riconosciuti validi dal Consiglio accademico.

10. In analogia con la nota 8 novembre 2004, prot. n. 5127, della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, agli studenti in possesso di Diploma accademico con titolo finale quadriennale possono essere riconosciuti, nell'ingresso al corso di diploma accademico di secondo livello, fino a un massimo di 40 CFA e un semestre di frequenza. Il Consiglio accademico valuta, in base al contenuto del corso di diploma di secondo livello e alla carriera compiuta in precedenza dallo studente, l'opportunità di tale riconoscimento.
11. A norma dell'art. 7, comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi a un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di Diploma accademico di primo livello, o di laurea, ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
12. A norma dell'art. 7, comma 6 del citato DPR, per essere ammessi a un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di Diploma accademico di secondo livello o Laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
13. A norma dell'art. 7, comma 7 del citato DPR, per essere ammessi a un corso di perfezionamento o master, è richiesto il possesso del Diploma accademico di primo livello o di Laurea ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Il candidato dovrà inoltre dimostrare attitudine e adeguate conoscenze di base da verificare attraverso un esame di ammissione articolato in prove. Il Consiglio accademico stabilisce le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del Diploma accademico di secondo livello o la Laurea magistrale.
14. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dal Consiglio accademico nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Art. 8

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra accademia o istituto universitario entro il 30 settembre di ogni anno. Il relativo nulla osta è concesso dal Direttore ed è subordinato alla regolarità della posizione amministrativa dello studente.
2. La richiesta di ammissione degli studenti provenienti da altre accademie o università deve pervenire entro il 31 ottobre. L'iscrizione è consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio richiesto. Il Consiglio accademico esamina la carriera scolastica precedentemente svolta come disciplinato all'art. 6 del Regolamento. L'ammissione è deliberata dal Direttore. La documentazione viene richiesta d'ufficio dalla segreteria dell'Accademia alla segreteria dell'istituto di provenienza.

Art. 9

(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

1. Per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve acquisire almeno 180 CFA.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master lo studente deve acquisire almeno 60 CFA.
4. Il corso di studio accademico di primo livello ha durata normale di tre anni. Il corso accademico di secondo livello ha durata normale di due anni. Il corso di perfezionamento o master ha durata normale di un anno. Il corso accademico di specializzazione ha durata normale di due anni. Il corso accademico di formazione alla ricerca ha durata normale di tre anni.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento del proprio corso di studi, non abbia superato gli esami, le prove di verifica previste e non abbia acquisito il numero di CFA necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. In base all'art. 6, comma 5 del Regolamento, viene fissato il numero massimo degli anni fuori corso in tre anni per il corso di diploma di primo livello e in due anni per il corso di diploma di secondo livello; per gli studenti lavoratori il limite massimo è di sei anni per il corso di diploma di primo livello e di quattro anni per il corso di diploma di secondo livello. Trascorsi i termini predetti lo studente incorre nella decadenza dagli studi.
7. Lo studente che sia incorso nella decadenza dagli studi può presentare domanda di re-immatricolazione ai corsi dell'Accademia e chiedere il riconoscimento in forma di CFA degli esami superati della prima carriera non conclusa. Il Consiglio accademico provvede all'eventuale riconoscimento di tale carriera.

Art. 10

(Sospensione degli studi e rinuncia agli studi)

1. Lo studente ha facoltà di sospendere il proprio corso di studi. Qualora non sia in corso di decadenza, lo studente può presentare al Direttore, in tempi successivi, la domanda di riammissione al corso di studi precedentemente seguito, alle stesse condizioni maturate all'atto dell'abbandono. Lo stesso potrà, inoltre, presentare istanza documentata per ottenere dal Consiglio accademico il riconoscimento totale o parziale di attività svolte presso istituzioni straniere nel periodo successivo alla sospensione.
2. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi, mediante comunicazione scritta alla segreteria dell'Accademia. Lo studente che ha rinunciato può successivamente immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso dell'Accademia. Il Consiglio accademico valuta il percorso precedentemente svolto al fine dell'eventuale riconoscimento dei CFA.

Art. 11

(Attivazione e disattivazione dei corsi)

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione e su proposta del Consiglio accademico, l'Accademia attiva o disattiva i corsi di studio chiedendo l'autorizzazione al Ministero. In caso di disattivazione è garantito agli studenti in corso di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altro corso attivato. Il Consiglio accademico delibera in merito al riconoscimento dei CFA acquisiti ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 12

(Denominazione, obiettivi formativi qualificanti e attribuzione dei crediti di studio)

1. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio attivabili dall'Accademia, deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico in conformità alla normativa nazionale e comunitaria nonché gli obiettivi formativi qualificanti e l'attribuzione dei CFA, sono stabiliti nel titolo III del Regolamento.

Art. 13

(Diritti degli studenti)

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante la pubblicazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche.
2. L'Accademia è tenuta a rendere noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti attivati, l'orario di ricevimento degli studenti da parte dei docenti e del Direttore, le modalità degli esami di profitto e quelle per il conseguimento del titolo accademico.
3. È assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione agli organi didattici, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. L'Accademia garantisce il rispetto della normativa sul diritto allo studio universitario secondo la legislazione vigente nazionale e regionale.

Art. 14

(Piani di studio)

1. I piani di studio individuali, strumenti di pianificazione della carriera degli studenti, devono essere presentati anno per anno dagli studenti regolarmente iscritti, entro un mese dall'inizio dell'anno accademico.

2. Gli studenti possono adottare i piani di studio consigliati dall'Accademia, anche proponendone modifiche, fermo restando l'obbligo di svolgere nel triennio le attività formative di base e caratterizzanti previste.
3. Il Consiglio accademico nomina ogni anno un'apposita commissione per la valutazione e l'approvazione dei piani di studio individuali. La commissione, presieduta dal Direttore, è composta da quattro membri: il Direttore stesso, un docente della disciplina di indirizzo, un docente di storia dell'arte e un docente di altra disciplina.
4. I piani di studio sono approvati entro un mese dalla consegna.

Art. 15

(Obbligo di frequenza)

1. A norma dell'art. 10, comma 3, punto i) del DPR 8 luglio 2005, n. 212, la frequenza alle lezioni è obbligatoria nella misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) della totalità delle attività formative con esclusione dello studio personale, ed è registrata da ogni docente in appositi registri che saranno consegnati all'ufficio di segreteria al termine dei corsi.
2. Lo studente che non raggiunge il numero richiesto di presenze non può sostenere l'esame relativo e dovrà ripetere l'anno di corso.
3. Per gravi problemi personali e agli studenti lavoratori, il Direttore può concedere deroghe parziali alla disciplina dell'obbligo di frequenza, previa richiesta scritta corredata della necessaria documentazione o del contratto di lavoro.
4. Possono formare oggetto di deroga all'obbligo di frequenza anche i periodi di stage, workshop e di mobilità legate al Programma LLP Erasmus supportati da adeguata documentazione nonché altre attività formative organizzate dall'Accademia o approvate dal Consiglio accademico su richiesta dello studente.

Art. 16

(Programmazione didattica annuale)

1. Entro il 30 aprile il Consiglio accademico, accogliendo eventuali proposte del Collegio, predispose il programma annuale dell'offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che, approvato dal Consiglio di amministrazione, dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno. Essa indica i piani di studio ufficiali dei corsi attivati con i relativi insegnamenti, il numero degli studenti ammessi, le norme relative alle iscrizioni, i termini per la presentazione dei piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Le attività seminariali, le proposte dei Dipartimenti e i progetti presentati da esterni sono esaminati dal Consiglio accademico che delibera entro il 30 settembre per l'anno accademico successivo.
3. Tutti i programmi di studio presentati dalle Scuole e/o dai dipartimenti o da professionisti esterni vanno depositati in direzione entro il 31 luglio per l'anno accademico successivo.

4. Entro il 31 luglio devono essere presentate al Direttore le richieste scritte di finanziamento relative alle spese per la didattica dell'anno successivo, per ogni singola disciplina e per ogni Dipartimento.

Art. 17

(Valutazione)

1. L'Accademia deve sottoporre periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività formativa. Nella verifica si terrà conto della valutazione degli studenti, mantenendone l'anonimato.
2. L'Accademia, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente, istituisce il Nucleo di valutazione.

Art. 18

(Compiti dei docenti, attività integrative e tutorato)

1. I docenti sono tenuti a svolgere il corso annuale o semestrale nei giorni e per il numero delle ore fissati dal calendario accademico. Modalità diverse sono ammissibili e programmabili dal Consiglio accademico in presenza di particolari tipologie didattiche o in presenza di particolari esigenze.
2. Ogni altro elemento è definito dal contratto con cui l'Accademia ha deliberato la chiamata come docente o ha conferito l'incarico di insegnamento.
3. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potrà invitare esperti per lezioni su argomenti specifici purché preventivamente autorizzato dal Consiglio accademico.
4. Il docente deve assicurare almeno un'ora di ricevimento settimanale degli studenti e deve documentare la propria attività didattica in un apposito registro, secondo le modalità fissate dal Consiglio accademico nel rispetto della normativa vigente.
5. L'affidamento degli insegnamenti nell'ambito di ciascuna Scuola è attribuito sulla base dei criteri stabiliti per le istituzioni statali.
6. I Dipartimenti, il Collegio o singoli professori possono proporre attività seminariali. Il Consiglio accademico esamina le proposte e ne autorizza la realizzazione compatibilmente con le risorse che il bilancio dell'Accademia stanziava a tal fine.
7. Per le attività di tutorato e per l'assistenza agli studenti nei laboratori o nelle attività didattiche integrative, culturali ed espositive, l'Accademia stipula contratti annuali di collaborazione preferibilmente con ex studenti.
8. È prevista la presenza di un tutor per ogni corso di diploma accademico, sia di primo che di secondo livello, nonché di un tutor per ogni disciplina connessa preferibilmente ad attività di laboratorio. Il tutor del corso di diploma ha compiti di assistenza complessiva all'attività curricolare dello studente.

Art. 19

(Calendario delle lezioni e degli esami)

1. La durata dell'anno accademico va dall'1 novembre al 31 ottobre dell'anno solare successivo. L'attività didattica si articola in due semestri di quindici settimane ciascuno, con un'interruzione delle lezioni della durata di due settimane, nel mese di febbraio, per consentire lo svolgimento della sessione straordinaria degli esami di profitto. Ogni anno il Direttore e il Consiglio accademico deliberano il calendario accademico, pubblicato all'inizio dell'anno accademico.
2. Le attività di orientamento, i master nonché i corsi intensivi e le attività speciali possono svolgersi in periodi diversi previa delibera del Consiglio accademico.
3. L'orario delle lezioni e delle esercitazioni è stabilito dalle strutture didattiche di riferimento in modo da consentirne la fruizione ottimale da parte degli studenti.
4. Gli esami di profitto e gli esami per il conseguimento del diploma accademico si svolgono in tre sessioni: la prima nei mesi di giugno-luglio, la seconda nei mesi di settembre-ottobre e la terza nel mese di febbraio dell'anno solare successivo.
5. Il calendario degli esami, predisposto dal Consiglio accademico in accordo con il Collegio, deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Art. 20

(Esami di profitto)

1. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e con i relativi versamenti può sostenere gli esami di profitto nel rispetto delle eventuali propedeuticità e purché possieda l'attestazione di frequenza per i singoli corsi. L'iscrizione agli esami va fatta almeno sette giorni prima del loro inizio.
2. Lo studente può sostenere ogni anno accademico solo gli esami relativi agli insegnamenti contenuti nel proprio piano di studi.
3. Gli esami possono essere orali e/o scritti o basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
4. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una commissione nominata dal Direttore e composta da tre docenti della stessa Scuola. Presiede ogni commissione il docente titolare della disciplina in oggetto.
5. Il voto è espresso in trentesimi con eventuale lode ed è registrato sul libretto dello studente e sul verbale o registro degli esami predisposto dalla segreteria. Sul libretto dello studente l'esame deve essere registrato nell'anno di frequenza.
6. Il superamento degli esami di profitto da parte dello studente comporta l'acquisizione dei relativi crediti.
7. La valutazione del profitto ha come riferimento i seguenti criteri:
 - a. capacità di riesaminare criticamente l'attività svolta;
 - b. capacità di padroneggiare la disciplina;
 - c. capacità di stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari;

- d. capacità di utilizzare proficuamente le competenze tecniche e culturali acquisite.

Art. 21

(Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici)

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo accademico, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, aver conseguito 180 CFA ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.
2. L'esame è pubblico ed è volto ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente nell'insieme delle discipline di un corso di studio.
3. I corsi di primo livello si concludono con la discussione di una tesi che consiste in un progetto integrato teorico-pratico (progetto artistico ed elaborato teorico di comprovata e dimostrabile originalità) realizzato dallo studente con il supporto di due docenti, uno dei quali può essere anche esterno all'Accademia, purché docente presso istituzioni di pari livello oppure in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato. Le modalità della prova finale per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello sono disciplinate al titolo III del Regolamento.
4. La tesi conclusiva del corso biennale per conseguire il Diploma accademico di II livello consiste in un progetto artistico di comprovata e dimostrabile originalità su un argomento di particolare valore specialistico, correlato con un testo di non meno di cinquanta cartelle (100.000 battute spazi compresi), contenente le indicazioni bibliografiche e corredato di immagini. Il candidato sviluppa il progetto con il supporto di due docenti scelti tra tutti i docenti del corso biennale ed eventualmente con l'ausilio di un correlatore anche esterno all'Accademia, purché docente presso istituzioni di pari livello oppure in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato. La discussione della tesi consiste nella presentazione di tutti gli aspetti del progetto e nell'esposizione degli elaborati ad esso connessi.
5. Le commissioni nominate dal Direttore, che personalmente o con un suo delegato ne è anche Presidente, sono composte dal docente della disciplina di indirizzo del candidato, dal docente della disciplina teorica che ha seguito la realizzazione dell'elaborato scritto e da altri quattro docenti del corso.
6. Il voto della prova finale, sia per il corso di primo che di secondo livello, è espresso in centodecimi con eventuale lode.
7. La valutazione complessiva della prova finale tiene conto di:
 - a. trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle prove di esame mediante una media pesata rispetto ai relativi CFA acquisiti;
 - b. qualità della prova finale sostenuta;
 - c. ulteriori elementi utili alla valutazione.
8. La domanda per accedere alla prova finale, contenente il titolo provvisorio della tesi teorica e i nominativi dei docenti relatori, deve essere presentata in segreteria secondo le scadenze stabilite dal calendario accademico. Sempre entro le scadenze stabilite dal calendario accademico, deve essere consegnato il

modulo con dichiarazione di avanzata elaborazione dalla tesi di diploma, firmato dal docente della disciplina teorica e dal docente responsabile del progetto artistico (nulla osta al diploma).

9. In segreteria deve essere consegnata, quindici giorni prima della discussione, una copia rilegata della tesi scritta, controfirmata dal relatore; una seconda copia deve essere consegnata al relatore. Si richiede una versione della tesi su CD per l'archiviazione.
10. Nel caso in cui il diplomando, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione della prova finale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria dell'Accademia.
11. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli accademici non sono ammessi candidati privatisti.

TITOLO II

(Disposizioni generali e transitorie)

Art. 22

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si fa riferimento ai principi generali dello Statuto dell'Accademia o, in mancanza di esso, alla vigente normativa statale in quanto compatibile con l'autonomia e la natura non statale dell'Accademia.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. L'Accademia adegua il Regolamento alla normativa ministeriale *in itinere* al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.
2. L'Accademia assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi e il conseguimento dei rispettivi titoli secondo il previgente ordinamento, fatta salva la facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi riordinati come al titolo III del Regolamento. In tal caso, la carriera dello studente è riformulata anche in termini di CFA come disciplinato all'art. 6, comma 6 del Regolamento.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e in particolare i precedenti regolamenti dell'Accademia.

TITOLO III

(Corsi di studio)

Art. 25

1. In prima applicazione del DM 30 settembre 2009, n. 123 e allegati, l'Accademia attiva i seguenti corsi di studio:
 - a. corso di diploma accademico di primo livello in Pittura, Scuola di Pittura, Dipartimento di arti visive;
 - b. corso di diploma accademico di primo livello in Scultura, Scuola di Scultura, Dipartimento di arti visive;
 - c. corso di diploma accademico di primo livello in Scenografia, Scuola di Scenografia, Dipartimento di progettazione e arti applicate.
 - d. corso di diploma accademico di primo livello in Progettazione Artistica per l'Impresa, Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa, Dipartimento di progettazione e arti applicate.
2. L'Accademia propone agli studenti iscritti i piani di studio contenuti nell'allegato 2, che è parte integrante del Regolamento.
3. Gli insegnamenti ufficiali dei corsi attivati, definiti nell'ambito dei settori disciplinari e delle declaratorie in allegato al DM 30 settembre 2009, n. 123, possono essere attivati dall'Accademia previa approvazione del Ministero e, nel caso in cui sussistano singoli insegnamenti non attivati in Accademia, possono essere mutuati da altre accademie, università o istituti di pari livello sulla base di specifiche convenzioni di cui sarà data apposita comunicazione al Ministero.
4. Gli insegnamenti mutuati da altre istituzioni vengono acquisiti come validi al fine del conseguimento del diploma secondo i crediti stabiliti dall'istituzione che attiva l'insegnamento.
5. Il Consiglio accademico può modificare ogni anno il contenuto didattico delle diverse convenzioni con altre accademie e/o università, relativamente alle attività integrative e affini dei corsi di diploma, chiedendo l'autorizzazione al Ministero.
6. Ciascun insegnamento è strutturato in modo da assolvere agli obiettivi formativi ad esso assegnati in funzione del conseguimento del diploma. L'Accademia attiva insegnamenti conformi a quanto prescritto dal DM 30 settembre 2009, n. 123 e allegati ordinamenti didattici e declaratorie. L'Accademia mutua da altre istituzioni di pari livello insegnamenti rispondenti agli obiettivi formativi enunciati nelle predette declaratorie.

7. Ciascun insegnamento comprende sia la trattazione introduttiva e metodologica atta a restituire i connotati epistemologici propri della disciplina, sia – nel caso dell'insegnamento artistico – gli elementi pratici e tecnici di base per un corretto approccio al linguaggio espressivo oggetto dell'insegnamento stesso.
8. Ciascun insegnamento deve comprendere anche una parte monografica e di approfondimento sia tecnico che teorico, in modo da preparare lo studente sia al livello superiore di formazione sia all'ingresso nel sistema artistico e nel mondo del lavoro.
9. Nel caso di insegnamenti articolati in moduli svolti da docenti diversi, deve essere comunque individuato tra loro il docente responsabile dell'insegnamento, al quale compete, d'intesa con gli altri docenti interessati, il coordinamento delle modalità di verifica del profitto.
10. Le attività formative ulteriori e le attività a libera scelta dello studente devono essere coerenti con gli obiettivi formativi propri del corso di diploma prescelto e funzionali al progetto di tesi di diploma presentato dallo studente.
11. Il numero di CFA collegati a ciascun insegnamento ufficiale dei corsi di diploma è stabilito nell'Allegato 2. Tale numero può variare a seconda della fisionomia che l'insegnamento assume all'interno dei diversi *curricula* formativi (attività di base, caratterizzanti, integrative o affini).
12. L'acquisizione dei CFA relativi a un insegnamento è subordinata al superamento della relativa prova d'esame.
13. Nessun insegnamento ufficiale può dar luogo all'acquisizione di meno di 2 CFA.
14. Qualora gli insegnamenti relativi alle attività formative integrative o affini siano articolati in moduli semestrali, lo studente può acquisire anche i crediti collegati a un solo modulo semestrale dell'insegnamento stesso.
15. I piani di studio di cui all'Allegato 2 stabiliscono la propedeuticità relativamente agli insegnamenti biennali e triennali.
16. I seminari, i workshop, gli stages, i tirocini, le attività artistiche e le mobilità Erasmus proposti sia dall'Accademia sia dallo studente e approvati dal Consiglio accademico, si svolgono in accordo con professionisti e/o istituzioni pubbliche e/o private accreditate, presso l'Accademia stessa o in luoghi e strutture con essa convenzionate.
17. Il numero dei CFA collegati alle attività predette sono stabiliti dal Consiglio accademico in relazione alla loro durata. L'acquisizione dei CFA è in questo caso subordinata alla documentazione fornita dal professionista o dall'istituzione presso i quali lo studente svolge lo stage o tirocinio nonché dalla relazione del tutor di riferimento, messo a disposizione dall'Accademia, quale assistente allo svolgimento delle attività curriculari.
18. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere conseguito almeno 168 CFA secondo i piani di studio presentati e approvati. Eventuali CFA in eccedenza, purché conseguiti nelle attività formative riconosciute dall'Accademia e certificati con esami di profitto, verranno ritenuti validi ai fini del calcolo della media finale.
19. È possibile sostenere nella stessa sessione d'esami della prova finale fino a un massimo di due esami di profitto relativi a insegnamenti integrativi o affini.
20. La prova conclusiva del corso triennale per tutti i corsi attivati dall'Accademia consiste in un progetto integrato teorico-artistico originale, elaborato dal candidato con il supporto di due docenti: un docente di indirizzo, di disciplina

artistica pratica e un docente relatore di disciplina teorica; quest'ultimo può anche essere esterno all'accademia, docente presso istituzioni di pari livello oppure in possesso di *curriculum* professionale e scientifico adeguato. L'eventuale presenza di un relatore esterno deve essere autorizzata dal Consiglio accademico.

21. La tesi teorica relativa alla prova finale consiste in un testo da 50 a 100 cartelle (da 100.000 a 200.000 battute spazi inclusi), corredato da immagini e contenente le indicazioni bibliografiche oltre che in una serie di elaborati ad essa collegati relativi all'indirizzo scelto e/o ad altra tecnica o linguaggio sperimentati nel corso della formazione triennale (in proposito cfr. Titolo I, articolo 21, comma 3).
22. Gli elaborati artistici possono essere esposti in una mostra preliminare sia presso l'Accademia sia presso enti pubblici o privati convenzionati con l'Accademia o che con essa intrecciano collaborazioni; tale esposizione costituisce parte integrante della valutazione in sede di discussione della tesi scritta.
23. Gli insegnamenti ufficiali attivati dall'Accademia, definiti in relazione ai *curricula* in coerenza con le declaratorie dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, sono elencati nell'Allegato 1.
24. In coerenza con gli ordinamenti didattici in allegato al DM 30 settembre 2009, n. 123, il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Pittura ha l'obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell'ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
 - a. possedere un'adeguata padronanza tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura al fine di progredire nell'acquisizione di un'autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica;
 - b. possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
 - c. essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
 - d. possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare mediante l'uso degli strumenti informatici.

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali e internazionali. L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi, anche con la possibilità di soggiorni di studio all'estero.

25. Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scenografia ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riferimento alla scenografia teatrale, televisiva e cinematografica nonché alle tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica. I corsi della Scuola si pongono l'obiettivo di sviluppare le competenze nella pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l'uso e la gestione dello spazio e i principi della rappresentazione. Si pone inoltre l'obiettivo di conseguire conoscenze tecniche intorno all'uso dei materiali per la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere ambientali nonché sviluppare l'approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.

I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:

- a. possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori della scenografia, degli allestimenti e del costume per lo spettacolo;
- b. possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- c. essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d. possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare mediante gli strumenti informatici.
I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo. L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi, anche con la possibilità di soggiorni di studio all'estero.

26. Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scultura ha l'obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell'ambito della scultura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:

- a. possedere un'adeguata padronanza tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura;
- b. possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- c. essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d. possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la

gestione dell'informazione, in particolare mediante gli strumenti informatici.

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione quanto nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, nel settore del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali e internazionali. L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi, anche con la possibilità di soggiorni di studio all'estero.

27. Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riguardo al design, fashion design, graphic design, product design e web design. I corsi della Scuola si pongono l'obiettivo di sviluppare le competenze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l'uso e la gestione dello spazio e i principi della comunicazione e della rappresentazione.

I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:

- a. possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa di metodi e contenuti relativamente ai settori del design, fashion design, graphic design, product design e web design;
- b. possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- c. essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d. possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare mediante gli strumenti informatici.

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della progettazione orientata verso sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande flessibilità nell'ambito delle varie tipologie applicative rivolte agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande industria con riguardo soprattutto alla comunicazione pubblicitaria, all'organizzazione dello spazio come veicolo comunicativo, all'ambientazione, all'allestimento, alla progettazione site-specific e al territorio connesso alla comunicazione d'impresa. L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi, anche con la possibilità di soggiorni di studio all'estero.

TITOLO IV

(Entrata in vigore, modifiche e integrazioni)

Art. 26

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio accademico e approvato dal Ministero una volta accertata la coerenza degli ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

All'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si fa riferimento ai principi generali dello Statuto dell'Accademia o, in sua assenza, alla vigente normativa statale in quanto compatibile con l'autonomia e la natura non statale dell'Accademia.

Perugia, li 20 novembre 2013

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Belardi)